

AVV. VINCENZO ALBERTONE

73048 Nardò (Le) – Via Pilanuova, 44
cell. 328.6530935 – Tel e fax 0833.1936049
e-mail: albertone.falconieri@libero.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

Il **Dott. Giuri Francesco** (C.F.: GRIFNC75R27F842E), nato a Nardò (Le) il 27.10.1975 ed ivi residente alla via XXV Luglio, 32, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Albertone (C.F. LBRVCN74S11L219U, PEC: albertone.vincenzo@ordavvle.legalmail.it, fax: 0833.1936049), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Riano (Roma), alla via Dante Alighieri, 59 (Studio Avv. Paola Peccarisi), giusta mandato in calce al presente atto, propone

RICORSO

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota del 12.12.2018, notificata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche via pec in pari data, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura di cui al bando n. 366.65 indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche medesimo in ossequio all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, del bando n. 366.65 Area Strategica Patrimonio Storico - Culturale, ed in particolare dell'art. 2 del medesimo Bando n. 366.65, e della Circolare n. 18/2018 del 9.8.2018, ed in particolare del paragrafo 2, laddove prevedono, quale ulteriore requisito in possesso del candidato, quello di non essere titolare di un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, nonchè, e nei limiti di interesse, della graduatoria pubblicata in data 17.12.2018 formatasi a seguito della procedura selettiva n. 366.65 e del successivo provvedimento del 21.12.2018 emesso dal CNR di scorrimento della graduatoria medesima, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto

FATTO

In data 6.9.2018 il Dott. Giuri, possedendone i requisiti, presentava domanda di partecipazione al concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei

requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale - presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche Area Strategica patrimonio storico-culturale.

Oltre alla suddetta domanda, il Dott. Giuri, anche in questo caso possedendone i relativi requisiti, in data 30.10.2018 ha provveduto a presentare domanda di partecipazione conseguente all'Avviso di manifestazione di interesse per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche rivolto al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017.

Dato principio alla innanzi detta procedura selettiva di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ometteva di far pervenire al ricorrente l'avviso per l'espletamento della prova orale diretta a conseguire l'idoneità, al fine di essere inserito nella relativa graduatoria finale; situazione alquanto strana, vista la già avvenuta convocazione di tutti gli altri partecipanti al concorso.

Stante l'evidente immotivato ritardo, il Dott. Giuri trasmetteva presso l'Ente resistente apposita diffida, nell'ambito della quale venivano evidenziate le differenti tempistiche di attuazione delle procedure selettive cui il medesimo aveva partecipato, sottolineando la potenziale lesività della clausola del Bando n. 366.65, laddove viene previsto a pena di esclusione che *"ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell'eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso"*.

La dichiarata manifestazione di interesse del Dott. Giuri alla procedura ex art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti, poneva il medesimo nella condizione di dover rinunciare alla stabilizzazione che con detta norma si tende a conseguire, pur di partecipare alla procedura per un profilo superiore indetta con il bando n. 366.65.

All'evidenza, e per quanto si dirà nel prosieguo, la clausola limitativa della partecipazione presenta contenuti chiaramente illegittimi e tanto veniva rappresentato con la innanzi detta diffida alla quale, però, il Consiglio Nazionale delle Ricerche non forniva alcuna risposta.

Il percorso ben delineato volto a restringere la partecipazione alla procedura selettiva avviata in ossequio al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, trovava preciso esito con l'impugnata nota del 12.12.2018 emessa dal CNR, con la quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura medesima.

Val la pena rimarcare che, nonostante non sia stata data alcuna risposta alla diffida inviata, nella nota del 12.12.2018 impugnata l'Ente resistente, con invidiabile solerzia informa che "*con provvedimento del Presidente del CNR prot. n. 0083283 del 5 dicembre 2018, è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato della S.V., ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.*

Considerato che le procedure di cui alla normativa sopra citata sono entrambe preordinate al superamento del precariato nell'ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si comunica che la S.V., in ragione dell'assunzione già disposta, quale avente titolo ai sensi del comma 1, è esclusa dal prosieguo della procedura di cui al bando n. 366.65".

Con tale nota si conclude un percorso selettivo chiaramente illegittimo e preordinato a limitare, anche *in itinere*, la partecipazione dei candidati aventi titolo alla procedura di cui al bando n. 366.65.

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017 - ECCESSO DI POTERE

La trattazione della questione non può che partire dalla disamina dei requisiti previsti dal bando 366.65 impugnato al fine di poter accedere alla relativa procedura selettiva.

In aggiunta ai requisiti di ordine generale e di quelli richiesti specificatamente per la posizione da ricoprire, altro ed ulteriore requisito descritto all'interno delle disposizioni del Bando n. 366.65, è quello rappresentato dalla circostanza di "*non essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione*".

Nello specifico, la disposizione del Bando n. 366.65, all'art. 2, comma 2, recita "*ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell'eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso*".

Nella buona sostanza, trattasi di una causa di esclusione cogente laddove *in itinere* il candidato dovesse essere assunto presso una qualsiasi pubblica amministrazione.

Detta causa di esclusione, però, soprattutto per ciò che concerne le procedure selettive attivate in adempimento del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2018, risulta del tutto illegittima perchè contraria ai principi di massima partecipazione che qualsiasi procedura concorsuale pubblica deve necessariamente perseguire.

Preliminarmente, nella legge di riferimento (D.Lgs. n. 75/2018) all'art. 20 commi 1 e 2 non sono prescritte cause di esclusione di tal fatta, pur essendo entrambi preordinati al superamento del precariato nella P.A..

Il comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2018, infatti, dispone che *"Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni."

Quanto al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2018, il medesimo recita che *"Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per*

cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso."

All'evidenza anche la suddetta disposizione non prescrive quale causa di esclusione quella di non avere contratti in essere con altre pubbliche amministrazioni; anzi addirittura impone "**la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno**" senza alcuna limitazione se non quella di possesso dei requisiti di ordine generale, in modo da uniformarsi al principio di massima partecipazione, garantendo l'apertura ad una platea di richiedenti quanto più ampia possibile, senza adottare strumenti diretti al restringimento del numero degli aventi diritto.

La violazione del dato legislativo innanzi richiamato, già di per sè legittimante una impugnativa per la presenza nel Bando di una causa di esclusione ivi non contemplata tendente a limitare la platea dei candidati, assume una valenza pratica ed una lesione dell'interesse del Dott. Giuri nel momento in cui si pongano a raffronto i dati temporali per l'esecuzione delle assunzioni a seguito dell'ipotetico accoglimento delle domande presentate.

Nello specifico, la manifestazione di interesse di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2018, tendente alla stabilizzazione del Dott. Giuri a seguito del possesso dei requisiti richiesti, ha prodotto i suoi effetti alla fine del mese di dicembre 2018, allorquando del medesimo, con provvedimento del Presidente del CNR prot. n. 0083283

del 5.12.2018, ne è stata disposta l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La manifestazione di interesse sopra detta, infatti, non è subordinata alla presenza di alcun requisito ulteriore rispetto a quelli riportati nella legge di riferimento, nè al superamento di prove selettive, nè al possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per la pregressa instaurazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel tempo e che hanno dato luogo alla possibilità per il Dott. Giuri di essere stabilizzato.

Diversamente, il Bando n. 366.65 pubblicato in esecuzione del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2018, è una vera e propria procedura concorsuale; tanto è vero che per accedere alla copertura dei posti è prevista la comparazione di titoli ed un colloquio con l'attribuzione di un punteggio, con conseguente redazione di una graduatoria finale da cui sono scaturiti i vincitori.

Il tempo occorrente per l'espletamento della procedura innanzi detta è stato scandito dall'ampia discrezionalità detenuta dalla Commissione all'uopo nominata, soprattutto con riferimento alla data di convocazione dei candidati per il compimento del colloquio.

È accaduto, pertanto, che il Dott. Giuri, nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2018, sia stato chiamato a formalizzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla manifestazione di interesse presentata per la stabilizzazione di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2018, in tal modo, e in tale momento, restando preclusa la prosecuzione della procedura selettiva in ragione del verificarsi della illegittima causa di esclusione contenuta dall'art. 2, comma 2, del Bando n. 366.65.

La previsione della causa di esclusione in esame, quindi, ha determinato di fatto una alternatività fra le due procedure del tutto ingiustificata ed abnorme, soprattutto nella considerazione che il Dott. Giuri è in possesso di titoli professionali (autore di numerose pubblicazioni) perfettamente rispondenti al profilo richiesto per l'accesso al contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale - presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche Area Strategica patrimonio storico-culturale.

Di fatto, però, viene ristretto il numero di coloro che possono concorrere, escludendo a priori candidati in possesso di elevate qualifiche che, come il Dott. Giuri, pur di non perdere la possibilità di essere stabilizzati, sono costretti a rinunciare (*rectius* è stato automaticamente escluso) alla partecipazione alla procedura selettiva di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 75/2018.

Se è vero, come è vero, che una procedura selettiva è finalizzata alla scelta delle migliori professionalità, è anche vero che il Bando che detta procedura selettiva ha indetto non può contenere clausole che si dimostrano limitative della partecipazione del maggior numero di candidati possibile.

Oltre a quanto innanzi rappresentato, è da rilevare che la tempistica e la discrezionalità utilizzate per le convocazioni attinenti alla prova orale, hanno fatto sì che il Dott. Giuri sia stato messo in coda a tutti i candidati che hanno presentato domanda ex art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2018, con l'evidente intento di impedire al medesimo la partecipazione alla procedura selettiva in attesa della conclusione del procedimento di assunzione attivato con la manifestazione di interesse di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 72/2017.

Proprio allo scopo di "correggere" tale stortura si inviava la diffida del 21.11.2018 versata in atti, rimasta, però, senza alcuna risposta.

Prova dell'intento limitativo della partecipazione, si coglie anche nella già evidenziata "solerzia" con la quale la P.A. resistente, piuttosto che ricevere comunicazione dal Dott. Giuri in ordine all'assunzione a tempo indeterminato, essendovi il medesimo tenuto per cogente disposizione del bando, sia stata essa stessa, con la nota del 12.12.2018, a comunicare l'esclusione in ragione della, evidentemente, monitorata situazione, ancor prima che il ricorrente procedesse alla firma del contratto di lavoro di cui alla manifestazione di interesse relativa al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017, avvenuta in data 21.12.2018.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 3/2017 DEL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE SOTTO ALTRO PROFILO

Oltre alle illegittimità innanzi evidenziate, soccorre, ai fini dell'interpretazione di quanto disciplinato con il D.Lgs. n. 75/2017, l'esame di quanto contenuto nella Circolare n. 3/2017 emessa dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Con detta Circolare il Ministero competente ha inteso esternare gli "*indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*", proprio al precipuo scopo di tracciare il percorso interpretativo entro il quale le singole amministrazioni avrebbero dovuto muoversi nella redazione dei rispettivi bandi.

Ebbene, per quel che qui interessa, è di fondamentale importanza rilevare che all'interno della Circolare n. 3/2017 non sono previste ulteriori limitazioni rispetto a quelle che è possibile evincere dalla lettura delle disposizioni del D.Lgs. n. 75/2017.

Anzi, è vero esattamente il contrario!

Secondo l'interpretazione fornita dal paragrafo 3.2.2. rubricato "adempimenti preliminari e piano triennale dei fabbisogni", "gli interessati possono partecipare a tutte le procedure avviate dall'amministrazione per le quali hanno i requisiti prescritti".

È chiaro, pertanto, che qualsiasi disposizione contraria al principio di massima partecipazione caratterizzante la normativa sottesa alla procedura in esame, altro non fa che restringere illegittimamente la platea dei potenziali candidati.

Sotto altro ed ulteriore profilo, la riduzione del potenziale numero dei partecipanti ad una procedura selettiva, fa venire meno anche la finalità che la procedura selettiva medesima si prefigge attraverso la comparazione dei titoli dei candidati e la successiva valutazione dei medesimi nel successivo colloquio.

È opportuno chiarire, infatti, e non certo a Codesto On.le Collegio, che una procedura concorsuale è diretta ad acquisire le massime professionalità per il posto da ricoprire, con ciò significando che la riduzione dei candidati certamente non giova al reperimento delle migliori "risorse umane", quanto piuttosto al soddisfacimento di una preordinata, ma illegittima, gestione dei posti da ricoprire.

È indubitabile, infatti, come già innanzi esposto, che la tempistica seguita nello svolgimento delle distinte procedure ex art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 75/2017, faccia sorgere il sospetto di una sistematica preordinazione della "direzione impresa" alle diverse domande presentate dallo stesso candidato.

ISTANZA CAUTELARE

Ferme restando le considerazioni in ordine al *fumus* espresse nel corpo del ricorso, appare evidente come dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati l'odierno ricorrente riceva un irreparabile pregiudizio.

Il medesimo, infatti, in quanto escluso dalla procedura di che trattasi, non è posto nelle condizioni di accedere alle successive fasi di esame, nè, in conseguenza di tanto, e fermo restando l'eventuale auspicato positivo risultato finale, ha la possibilità di essere inserito nella graduatoria scaturente dalla procedura concorsuale, con preclusione della opportunità di assorbimento in organico derivante dal probabile scorrimento una volta coperti tutti i posti disponibili.

Se ne chiede, pertanto, la sospensione degli effetti in via cautelare.

Per tutto quanto sopra esposto, il **Dott. Giuri Francesco**, come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso

CHIEDE

che Codesto On.le Tar Voglia annullare, previa sospensione cautelare, i provvedimenti impugnati.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze di lite e distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini delle norme vigenti in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore del presente ricorso è di valore indeterminato e che, vertendosi in materia di pubblico impiego, il medesimo è esente da pagamento.

Lecce, 28 gennaio 2019

avv. Vincenzo Albertone

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Roma, ho notificato il su esteso ricorso, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge, a

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante *p.t.*, portandone copia conforme presso l'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria *ex lege*, in **Roma** alla **via dei Portoghesi, n. 12**, ivi consegnandola a mani di

MAGRINI DONATA, spedendone copia conforme all'originale presso la sua residenza in **Pistoia** (cap 51100), al **Viale Giacomo Matteotti, n. 43**, in plico raccomandato a/r a mezzo del servizio postale